

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA, decreto 21 agosto 2020, Giudice VIGNERA; ric. DAP-Roma.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – TRATTAMENTO E RIEDUCAZIONE – PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ESTERNA – FREQUENZA DEGLI ISTITUTI – CARATTERI – VISITA DEGLI ISTITUTI – DISTINZIONE (l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 17; d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, art. 117).

La “frequenza” dell’istituto penitenziario da parte di persone esterne partecipanti all’azione di risocializzazione dei detenuti (soggetta ex art. 17 O.P. all’autorizzazione del magistrato di sorveglianza) si caratterizza non solo per le sue finalità esclusivamente trattamentali, ma soprattutto per l’abitualità e la continuità dell’accesso in istituto; la temporaneità e l’episodicità dell’accesso stesso, invece, contraddistinguono la “visita” ex art. 117 reg. esec. O.P. (soggetta all’autorizzazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA di ALESSANDRIA

(per la Circostrizione del Tribunale di Alessandria)

via Gramsci n. 59

(tel. 0131-284520 - fax 0131/253718 - e mail: uffsorsv.alessandria@giustizia.it)

Il Magistrato di sorveglianza

letta la nota del DAP-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (“senza data” e pervenuta oggi) avente ad oggetto “*progetto Social Wood, partecipazione C. R.*”,

OSSERVA

quanto segue.

+++++

L’art. 17, comma 2, O.P. stabilisce: “Sono ammessi a **frequentare** gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere **utilmente** promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.

La norma, pertanto, postula l'intervento del magistrato di sorveglianza **solo** per le “**frequenze**” dell'Istituto da parte delle persone ivi indicate e per le finalità (trattamentali) ivi menzionate.

Nella lingua italiana “frequentare” un luogo significa notoriamente ed inequivocabilmente “*recarsi spesso in un luogo ed in modo tale da rendere **abituale** la propria presenza*”.

Ed infatti v.:

- *Vocabolario della lingua italiana 'Lo Zingarelli 2009'*, pag.927-928 (“*Visitare assiduamente e abitualmente un luogo*”);
- *Dizionario italiano De Agostini*, 2013, pag. 513 (“*Recarsi spesso in un luogo o in un ambiente*”);
- *Vocabolario on line Treccani* (“*Andare assiduamente in un luogo*”).

Perciò, la nozione di “frequenza di un luogo” implica l'**abitualità** e la **continuità** dell'accedere in esso (luogo) e, viceversa, esclude la sua episodicità e temporaneità.

Proprio codesti connotati (l'**abitualità** e la **continuità** dell'accesso) giustificano il penetrante controllo previsto dall'art. 17 O.P. da parte del magistrato di sorveglianza circa la sussistenza di specifiche “attitudini e/o qualità e/o professionalità” dei soggetti da autorizzare, le quali (“attitudini e/o qualità e/o professionalità”) a loro volta possono concretamente e “*utilmente contribuire a promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera*” (come postula la norma suindicata) **solo** attraverso una “frequenza **continua**” dell'Istituto e/o una “compartecipazione **stabile**” alle attività trattamentali svolte dei detenuti.

L'accesso caratterizzato dalla temporaneità e dall'episodicità, invece, configura una “visita” (v. “Lo Zingarelli 2009”, pag. 2543, che definisce la “visita” come “*l'atto o la circostanza del recarsi e trattenersi temporaneamente presso qualcuno o in un luogo*”).

Orbene!

Le “visite” in Istituto (di persone diverse da quelle indicate nell'art. 67 O.P. e **per motivi non specificati**: ergo, “trattamentali” o “non trattamentali”) sono autorizzate dal DAP: tanto per motivi contingenti (**quali sono quelli in esame, implicanti degli accessi in Istituti solo per 5 giorni e soltanto per alcune ore al giorno**) quanto in via generale (v. art. 117, comma 2, DPR 230/2000).

Rispetto alle finalità delle “visite”, infine, il DAP nella superiore nota scrive che l'istituto delle visite “*attiene alla verifica delle condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario*”, riportando *pro domo sua* il testo dell'art. 117, comma 1, DPR 230/2000, ma omettendo di riportare l'avverbio “*particolarmente*” parimenti figurante nel testo normativo: di guisa che quella finalità dell'istituto non è “esclusiva”, ma soltanto “particolare” (*id est*, **una delle tante astrattamente configurabili**).

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione *de qua*.

Si comunichi al DAP-Roma, al PRAP-Piemonte e alla Direzione degli Istituti
“Cantiello e Gaeta”-Alessandria.

Alessandria, 21 agosto 2020

Il Magistrato di sorveglianza
Dr. Giuseppe Vignera